



Ispettorato territoriale del lavoro di Vibo Valentia

DOCUMENTO DI STIPULA

Per l'esecuzione del servizio di pulizia e igiene ambientale dei locali dell'ITL di Vibo Valentia per un periodo di 24 mesi.

CIG: Z6E3DAE962

CPV: 90910000-9 – Servizi di pulizia;

TRA

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia (di seguito "Committente"), con sede in Via Macchiavelli 10, Vibo Valentia (VV), Codice Fiscale 97900660586, **rappresentato dal Dirigente Dott. Luca MANCUSO**, in qualità di datore di Lavoro dell'ITL VV

E

L'operatore economico CIRIANNI ROCCO (di seguito denominato "Fornitore contraente"), con sede legale in Vibo Valentia (VV) – C.da Cocari snc, P. IVA 01940830795, **rappresentato da Cirianni Rocco** in qualità di legale rappresentante

PREMESSO CHE

- Con determina n. 130 del 11.12.2023, il Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, Dott. Luca MANCUSO, ha disposto di procedere ad affidare, per un periodo di 24 mesi, il servizio di pulizia e igiene ambientale dei locali dell'ITL di Vibo Valentia, mediante procedura di Confronto di preventivi sul MePA;
- Responsabile Unico di Progetto (RUP) della procedura di affidamento in oggetto è il Dott. Luca MANCUSO;
- È stata avviata la procedura di Confronto di preventivi identificata dal n. 3915897.

- Con Determina n. 11 del 30.01.2024 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio in oggetto a favore della Ditta CIRIANNI ROCCO (P.I. 01940830795);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI E NORMATIVA APPLICABILE

Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti e documenti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia al Capitolato speciale d'appalto, al DUVRI, alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto allegate al Bando "Servizi" sul MePA, al "Capitolato tecnico - Allegato 17 al Capitolato d'oneri Servizi" presente sul MePA e relativo all'area merceologica "*Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti*", e alla normativa vigente.

Le clausole che seguono prevarranno in caso di contrasto con il contenuto delle predette Condizioni Generali di Contratto.

Il Fornitore contraente riconosce e prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 36 del 2023, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla stipula del presente contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il Fornitore contraente garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36 del 2023, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente contratto.

Il Fornitore contraente assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Amministrazione Committente, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.

L'eventuale successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dall'aggiudicatario comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del presente contratto;

Il Fornitore contraente prende atto che l'ITL VV si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente contratto ha per oggetto il servizio continuativo di pulizia e di igiene ambientale di tutti i locali, loro pertinenze e accessori facenti parte della sede del Committente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia, così come individuati nel Capitolato speciale d'Appalto.

L'appalto si intende a corpo e comprende: a) materiali necessari allo svolgimento delle attività di pulizia e di sussidio all'utenza, comprensivi delle spese afferenti, nei limiti previsti nella perizia di spesa; b) compensi per operai; c) noli, trasporti e ogni altro tipo di spesa afferente al servizio suddetto; d) oneri per la sicurezza;

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi con efficacia **dal 01.02.2024 al 31.01.2026**.

Nelle more della stipula del presente contratto, il Fornitore contraente procede ad esecuzione anticipata del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 e di quanto disposto con determina n. 11 del 30.01.2024 da parte del Committente.

ART. 4

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Si prevede che il Committente possa disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 5

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Per "servizi di pulizia e igiene ambientale" si intendono tutte le attività volte ad assicurare il massimo comfort igienico-ambientale all'interno e all'esterno degli immobili e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano svolgimento delle attività, in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n.82 e ss.mm.ii.

Il servizio dovrà essere svolto in conformità alle disposizioni del presente contratto, agli accordi nazionali relativi al personale dipendente delle imprese di pulizia, nonché alla normativa vigente di derivazione nazionale e sovranazionale per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali.

Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antiinfortunistiche vigenti.

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente deve avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra, nell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza elettrica.

E' compresa nell'appalto la fornitura delle attrezzature e dei materiali necessari allo svolgimento delle attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolveri, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, sacchetti dei cestini gettacarte.

Il Fornitore contraente è responsabile della custodia delle macchine ed attrezzature tecniche, nonché dei prodotti utilizzati.

ART. 6

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate compatibilmente alle attività dell'Amministrazione Committente.

Nello specifico, **le operazioni di pulizia dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro dei dipendenti del Committente.**

Durante lo svolgimento del servizio devono essere osservate tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dovranno essere rispettate le norme antiinfortunistiche, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni di cui al D.lgs. n. 37/2008 e ss.mm.ii.

Per la gestione dei rifiuti devono altresì essere rispettate le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Tutte le attività devono essere svolte accuratamente e a regola d'arte, utilizzando mezzi e materiali idonei per non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti oggetto del servizio.

Le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale specializzato e adeguatamente formato, in modo tale da svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, adottando metodologie prestazionali atte a garantire idonei standard qualitativi e di igiene ambientale, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro.

E' fatto divieto agli addetti al servizio di manomettere in qualunque modo il materiale presente nei diversi ambienti.

Al termine delle operazioni di pulizia, gli addetti al servizio provvederanno a spegnere gli impianti di illuminazione e a chiudere porte e finestre con diligente attenzione.

ART. 7
SPECIFICHE SULLE ATTIVITA'

Salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dall'Amministrazione Committente, per l'esecuzione del servizio dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella voce "pavimenti" sono comprese superfici quali scale, pianerottoli e in generale tutte le superfici calpestabili;
- la pulizia di tappeti e zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica ad acqua o a filtri speciali che evitino la fuoriuscita di residui di polvere;
- nei bagni e antibagni dovrà essere assicurata oltre la detersione anche la disinfezione dei sanitari e dei pavimenti;
- la lavatura e la disinfezione degli apparecchi igienico sanitari deve essere effettuata con specifico prodotto germicida e deodorante;
- la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, mobiletti, condizionatori, ringhiere delle scale, personal computer e relative tastiere e stampanti, con particolare attenzione ai davanzali delle finestre;
- la spazzatura a umido delle pavimentazioni deve essere effettuata con apparecchiature apposite;
- la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti;
- la pulizia dei locali con impianti e apparecchiature a tecnologia sofisticata deve essere eseguita con mezzi e strumentazioni idonei;
- la lavatura a fondo dei rivestimenti in piastrelle dei servizi idrico-sanitari deve essere effettuata con prodotti igienizzanti e deodoranti;

Le attività oggetto del servizio di pulizia e igiene ambientale sono distinte in:

- Pulizia giornaliera degli ambienti, da effettuarsi una volta al giorno in relazione al tipo di operazioni e di ambienti, secondo le indicazioni di seguito riportate;
- Pulizia periodica degli ambienti, da effettuarsi con cadenza settimanale o mensile (e loro porzioni o multipli), in relazione al tipo di operazioni e di ambienti, secondo le indicazioni di seguito riportate;
- Conferimento dei rifiuti negli appositi mastelli in dotazione dell'Amministrazione, che andranno collocati all'esterno dei locali, da effettuarsi secondo la calendarizzazione prevista dal Comune di Vibo Valentia per gli uffici pubblici.

Nello specifico, dovranno essere garantite almeno le seguenti attività, con la cadenza stabilita, secondo la seguente tabella:

ATTIVITA'	FREQUENZA
Svuotamento cestini e conferimento ai punti di raccolta	G5
Spazzatura pavimenti	G5
Detersione Pavimenti	G5
Pulitura porte, infissi e vetri	M
Spolveratura, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, suppellettili ecc.) e punti di contatto comune (telefoni, interruttori, pulsantiere, maniglie ecc.)	G5
Deragnatura	M
Detersione e disinfezione sanitari, pareti circostanti e arredi, pulizia specchi e mensole	G5
Disincrostazione dei sanitari	6M
Pulizia – Cortile pertinente	6M
Disinfettazione – Derattizzazione locali destinati ad archivio	6M

Legenda:

G5 = Una volta al giorno, dal Lunedì al Venerdì;

M = Una Volta al mese;

6M = Una volta ogni 6 mesi;

ART. 8
REPERIBILITÀ E PRESTAZIONI STRAORDINARIE

In caso di particolari necessità per manifestazioni o situazioni di emergenza, il Fornitore contraente dovrà garantire, anche su semplice segnalazione telefonica, la reperibilità del personale preposto al servizio. L'Amministrazione Committente potrà richiedere al Fornitore contraente l'esecuzione di interventi di pulizia straordinaria non previsti nel presente contratto. In tal caso, verrà richiesto al Fornitore contraente un preventivo di spesa specifico, per la cui formulazione lo stesso Fornitore dovrà, ove possibile, applicare le condizioni economiche e tecniche offerte in sede di gara.

ART. 9
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI, SUPERVISIONE E CONTROLLO

L'Amministrazione Committente eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte del Fornitore contraente.

L'Amministrazione Committente ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse. Al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al Fornitore contraente, il quale deve firmarlo nel termine di 15 dal ricevimento dello stesso.

Al Fornitore contraente è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

Il Fornitore, inoltre, dovrà prevedere modi e forme di controllo sull'attività del proprio personale e dei servizi svolti ogni mese.

ART. 10
OBBLIGHI DEL FORNITORE CONTRAENTE

E' fatto obbligo al Fornitore contraente di rispettare la normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore contraente si obbliga ad uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene e di previdenza sociale, e assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli enti territorialmente competenti.

Il Fornitore contraente dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto all'Amministrazione Committente che a terzi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.

Il Fornitore contraente è tenuto a trasmettere, entro 20 giorni, a mezzo PEC o lettera raccomandata, all'I.T.L. di Vibo Valentia, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per la verifica presso la Prefettura, del sussistere dei requisiti previsti dalla legge in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

ART. 11
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DEL FORNITORE CONTRAENTE

Il Fornitore contraente si impegna a fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento, denominato "Responsabile del servizio per conto dell'appaltatore", al quale l'Amministrazione Committente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, il Fornitore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile.

Il Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore provvederà, per conto del Fornitore contraente, a vigilare affinché ogni fase della gestione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto del Committente I.T.L. di Vibo Valentia.

ART. 12
DOTAZIONE RISORSE UMANE

Il Fornitore contraente, tenuto conto della normativa di settore, e nel rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia di previdenza e assistenza, si impegna a mettere a disposizione il numero di lavoratori congruo allo svolgimento del servizio in oggetto, con comprovata esperienza professionale e in possesso dei requisiti di onorabilità.

Il Fornitore si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei lavoratori.

ART. 13
**CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPIEGATO
NELL'APPALTO**

Il Fornitore contraente si impegna, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, ad applicare il contratto collettivo “CCNL Servizi di pulizia – Aziende artigiane” nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata.

ART. 14
**OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL’AFFIDATARIO – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI
PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Il personale del Fornitore contraente impegnato nell'appalto è tenuto ad osservare, il codice di comportamento dei dipendenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro consultabile nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali”, del sito INL (<https://ispettorato.portaletrasparenza.net/>), nonché il codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii.

ART. 15
IMPORTO CONTRATTO

Per il servizio eseguito a perfetta regola d'arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente contratto e dalla documentazione di gara, le Parti concordano un importo di € 20.079,00 (comprensivo di € 300 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA nella misura di legge, per un **importo complessivo pari a € 24.496,38 (IVA inclusa)**.

ART. 16
VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione Committente può imporre al Fornitore contraente l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 17
REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati al comma 3, lett. “b”, dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 18 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Fornitore contraente fatturerà all'Amministrazione Committente il prezzo aggiudicato del servizio sulla base del presente documento di stipula, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

La fattura relativa al servizio dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A (Formato della fattura elettronica) del D.M. 03/04/2013 n. 55.

Il **Codice Univoco Ufficio (CUU)**, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere con l'ITL di Vibo Valentia, con sede in Via Machiavelli n. 10, CAP 89900 Vibo Valentia (VV) – Partita IVA 97900660586, è il seguente: **EWOR7A**

In conformità a quanto disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'ITL di Vibo Valentia corrisponderà al fornitore l'importo al netto dell'IVA indicata in fattura che verserà direttamente all'Erario (c.d. Split Payment).

La fattura, che avrà cadenza mensile, dovrà essere intestata a:

ITL di Vibo Valentia Via Machiavelli n. 10 Cap. 89900 Vibo Valentia (VV) Partita IVA 97900660586

L'importo del servizio verrà corrisposto previa verifica di:

1. Regolarità della fattura;
2. regolarità degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;
3. attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate al Fornitore inadempienze nell'esecuzione del contratto che abbiano comportato l'applicazione delle penali.

In tali casi i termini di pagamento decorreranno dalla data di definizione del contenzioso, accertato che non sussistano penali da applicare.

Il Fornitore contraente si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, esonera l'ITL da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Le fatture emesse dal Fornitore contraente con riferimento a ciascun intervento o consegna verranno pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle fatture.

ART. 19 CONTESTAZIONI

Ove l'Amministrazione Committente riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente documento di stipula, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante posta elettronica certificata indirizzata al Responsabile del servizio per conto dell'appaltatore.

In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dal Committente al referente del Fornitore contraente si intendono come presentate direttamente allo stesso. Quest'ultimo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

ART. 20 PENALI

L'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di applicare, nei confronti del Fornitore contraente, una penale pari a 100,00 (cento/00) Euro, in ognuno dei seguenti casi:

1. l'assenza del Responsabile del servizio o di un suo sostituto;
2. la mancata comunicazione di variazione, anche temporanea, del personale, del Responsabile del servizio;

3. la mancata esecuzione, dopo segnalazione scritta notificata dal Committente al Fornitore contraente, di prestazioni previste dal presente contratto e dalla documentazione di gara, constatate in contraddittorio con il Responsabile del servizio;
4. il ritardo di oltre tre ore ad intervenire per le prestazioni straordinarie/eccezionali;
5. l'utilizzo di prodotti vietati.
6. In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere il Committente a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà del Committente di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;
7. per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara e di affidamento del servizio, o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile;

Le irregolarità e le inadempienze riscontrate saranno contestate per iscritto.

In caso di accertamento di più inadempienze la penale irrogata sarà quantificata come segue: (numero inadempienze riscontrate) x Euro 100,00 (cento/00) = penale complessiva.

L'importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative al canone mensile.

Con il ripetersi delle inosservanze contrattuali e, comunque, a seguito di tre richiami scritti da parte dell'Ispettorato del Lavoro, viene riconosciuta alla stessa la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi del presente contratto.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

ART. 21 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 e 117 del D. Lgs. n. 36/2023, il Fornitore contraente costituisce, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio, per una somma pari al 5% dell'importo di aggiudicazione (IVA esclusa), che verrà costituita a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e che resterà vincolata a favore dell'Amministrazione Committente fino al termine del periodo contrattuale.

La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'Amministrazione committente può richiedere al Fornitore contraente la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ove non esistano contestazioni formali fra le Parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

ART. 22 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 36 del 2023, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021 n. 51, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti", che si intendono qui espressamente richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

L'Amministrazione Committente procede alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio.

Il Fornitore contraente si adegua alle disposizioni di cui al suddetto decreto.

In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare le seguenti specifiche tecniche:

❖ **Detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie:**

I detergenti usati nelle pulizie ordinarie (vale a dire detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen.

I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Il Fornitore deve rispettare, altresì, le seguenti clausole contrattuali:

❖ **Formazione del personale addetto al servizio:**

Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, assicura che siano stati trattati anche i seguenti argomenti:

- Differenze tra detersione e disinfezione;
- Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'ideale pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
- Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
- Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;
- Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

ART. 23

CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione aziendale e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il Fornitore contraente è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Operatore economico uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.

ART. 24

COPERTURE ASSICURATIVE, RESPONSABILITA' E DANNI

Il Fornitore contraente è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o cose nello svolgimento del servizio di pulizia, sollevando l'Amministrazione Committente da qualsiasi responsabilità.

Il Fornitore contraente deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso e restando del tutto esonerato l'Ispettorato, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo al gestore.

E' a carico del Fornitore contraente il risarcimento degli eventuali danni arrecati all'Amministrazione committente ed ai terzi in dipendenza dall'uso di materiali inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

A copertura dei danni di cui sopra il Fornitore contraente dovrà essere assicurato contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'effettuazione dei servizi appaltati, mediante apposita polizza assicurativa.

Il Fornitore è obbligato, altresì, ad essere munito di polizza di responsabilità professionale.

Il Fornitore provvede, inoltre, alla copertura assicurativa dei propri operatori.

ART. 25

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il Fornitore contraente prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione della ditta non dovranno essere stati messi i provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

ART. 26

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie insorte tra l'Amministrazione committente e il Fornitore contraente, in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto e non risolvibili mediante transazione, è competente il foro di Vibo Valentia.

ART. 27

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

I dati personali del Concorrente alla procedura di affidamento della fornitura saranno trattati dall'INL, con sede in Roma Piazza della Repubblica n.59, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale e unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto.

L'INL tratterà i dati personali del concorrente con le modalità di cui al modulo di informazione (INL – GDPR04), consultabile nell'apposita pagina del sito istituzionale <https://www.ispettorato.gov.it/files/2022/12/Informativa-INL-GDPR04.pdf>.

Il mancato rilascio dei dati personali comporta l'impossibilità per l'operatore economico di accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio.

Le Parti contraenti, avvalendosi dell'apporto dei propri collaboratori, si impegnano a trattare i dati di cui verranno a conoscenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente appalto e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, come informazioni riservate, e non le renderanno accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia previsto dalla legge.

CONTATTI DEL PUNTO ORDINANTE

Per eventuali informazioni è possibile contattare l'ufficio tramite:

- numeri telefonici: 0963/3793-0963/379342;
- E-mail: ITL.ViboValentia@Ispettorato.gov.it;
- PEC: ITL.ViboValentia@pec.ispettorato.gov.it

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE

Dott. Luca MANCUSO